N. R.G. 2018/838

TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **838/2018** promossa da:

[redacted]

ATTORE/I

contro

CONVENUTO/I

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/07/2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- rilevato che non è possibile, allo stato, valutare la sussistenza del *fumus boni juris* delle prospettazioni di parte opponente, ancora tutto da accertare;
- osservato però che la società cooperativa ha dedotto, quale motivo di sospensiva, anche il dedotto rischio di non poter più recuperare, ove non venisse sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo, quanto versato eventualmente alla , munita solo di un modesto capitale sociale;
- osservato anche che in effetti le c.d. società veicolo sono disciplinate dalla legge n.130 del 1999 il cui art.3, comma 2, prevede che "I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.", con la conseguenza che eventuali terzi creditori (quale potrebbe essere la cooperativa opponente in caso di sua vittoria in causa ove avesse in precedenza pagato alla Purple l'importo oggetto del monitorio) non potrebbero contare sull'attivo sociale dato dall'importo dei crediti oggetto di cartolarizzazione;
- rilevato, in effetti, che nella specie la non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a far ritenere che la cooperativa potrebbe invece eventualmente soddisfarsi su un patrimonio adeguato, disponendo solo tale società - per quanto risultante agli atti - di un capitale sociale di soli 10.000,00 euro;
- atteso che la notevole sproporzione tra il considerevole importo di cui al decreto opposto, pari ad euro 398.361,01, e l'indicato capitale sociale, integra certamente un grave motivo idoneo ai fini di cui all'art.649 c.p.c., risultando quanto mai opportuno, a fronte di tale sproporzione, prevedere che l'eventuale versamento del rilevante importo del decreto ingiuntivo venga semmai disposto all'esito del giudizio, in ipotesi di rigetto dell'opposizione;

p.q.m.

Firmato Da: PAINI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2975d6a572ac8dfdfbb1ea1043394300

- letto l'art.649 c.p.c. sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.2371/17.

Si comunichi.

Perugia, 3 dicembre 2018

Il Giudice
dott. Ombretta Paini

Firmato Da: PAINI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2975d6a572ae8dfd1bb1ea1043394300